

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZ. (in composizione Collegiale) - ud. 07 luglio 2023
Pres. dott. Giovanni D'Onofrio - G. Rel. Dott.ssa Maria Rita GUARINO
MEMORIA DIFENSIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI INCANDIDABILITÀ EX ART. 143, COMMA 11 D.LGS. 267/2000**

PER

IL MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928) e la **PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA** (C.F. 80002190611), in persona dei rispettivi l. r. p. t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.80030620639), rappresentati e difesi, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639) PEC: napoli@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici domicilia *ex lege* alla via A. Diaz, n. 11,

- proponente/ricorrente -

CONTRO

1. SALVATORE MARTIELLO (ex sindaco del Comune di Sparanise), nato a Caserta il 26.05.1978 e domiciliato alla via De Gasperi n. 34, rappresentato e difeso come in atti;

NONCHÈ CONTRO

2. VITALIANO FERRARA (ex vice-sindaco del Comune di Sparanise), nato a Sparanise il 25.03.1971 ed ivi domiciliato alla via Landone III n. 19, rappresentato e difeso come in atti;

3. MIRELLA SPINOSA (ex assessore del Comune di Sparanise), nata il 12.01.1981, a Capua (CE) e residente in Sparanise, alla via Salvo D'acquisto n. 34 (C.F. SPNMLL81A52B715h), rappresentata e difesa come in atti.

- resistenti -

*****.*****

In data 16 dicembre 2022 il Ministero dell'Interno ha formulato istanza di scioglimento del Consiglio Comunale di Sparanise (CE) ai sensi dell'art. 143



del d.lgs. n. 267/2000.

In data 19 dicembre 2022 il Presidente della Repubblica, accogliendo la citata proposta, ha decretato lo scioglimento del Comune di Sparanise (CE) per la durata di 18 mesi ed affidato la gestione dello stesso ad una Commissione straordinaria.

Oltre a tali provvedimenti, il Ministero dell'Interno, con nota del 9 gennaio 2023 15990/B/5/23, ha circostanziato le condotte che hanno dato luogo allo scioglimento del Comune di Sparanise e così individuato i responsabili nei cui confronti essa Amm.ne insta dinanzi a Codesto Tribunale per la declaratoria di incandidabilità dei succitati ex amministratori.

.

Indi, con il presente atto la difesa erariale, in patrocinio ed in rappresentanza delle Amm.ni Statali indicate in epigrafe, insiste per l'adozione della sanzione dell'incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, nei confronti degli *ex* amministratori comunali, autori delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del Comune di Sparanise (CE) di cui all'art. 143 del d.lgs. 267/2000, come di seguito elencati:

1. **SALVATORE MARTIELLO** (ex sindaco del Comune di Sparanise);
 2. **VITALIANO FERRARA** (ex vice-sindaco del Comune di Sparanise);
 3. **MIRELLA SPINOSA** (ex assessore del Comune di Sparanise),
- per le ragioni di seguito esposte in

FATTO E DIRITTO

Va premesso che, all'esito di approfonditi accertamenti condotti sulla gestione amministrativa del Comune di Sparanise (CE), i cui organi elettivi sono stati rinnovati a seguito delle consultazioni amministrative del 03 ottobre 2021, è emerso il radicamento nel contesto locale di clan camorristici legati ai c.d. "casalesi" dediti a traffici illeciti di varia natura e capaci di infiltrare gli enti locali per condizionarne le scelte amministrative e accaparrarsi commesse pubbliche.

Difatti, le risultanze dell'attività ispettive poste in essere dalla Prefettura di



Caserta, come evidenziate nella relazione prefettizia e nella relazione della commissione d'accesso, richiamano anche i dati raccolti nel corso di un'ampia attività d'indagine avviata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli - che nel dicembre del 2021 ha interessato anche il Comune di Sparanise, in particolare, il sindaco dell'ente, Salvatore Martiello, al quale vengono contestati, insieme ad altri, i reati di cui agli artt. 319 e 416 bis, comma 1, c.p., in conseguenza dell'espletamento di alcune procedure di affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali a cooperative ritenute espressione degli interessi di clan camorristici.

Tali ricerche hanno contribuito a rivelare la sussistenza di cointeressenze e frequentazioni tra alcuni amministratori comunali ed esponenti delle locali consorterie mafiose, tra i quali, lo stesso primo cittadino, il cui *modus operandi* nell'amministrare la cosa pubblica, come sottolineato dal Prefetto di Caserta, “è apparso favorire gli interessi economici di imprese e soggetti espressione del clan camorristico egemone su quel territorio”, oltre che tale da perseguire i propri interessi con l'assunzione di persone, tra cui anche familiari, presso le imprese all'uopo favorite.

Ciò è avvenuto in particolare nell'ambito sociale C9 - ambito sociale territoriale che costituisce la dimensione territoriale, come individuata dalla l. 328/2000, per l'espletamento di servizi sociali - nel quale Sparanise è comune capofila, per la cui gestione viene segnalata la “*pregnante ingerenza*” esercitata dal resistente Martiello che ha accentrato su di sé il potere decisionale, sia nelle attività programmatiche che in quelle più propriamente gestionali, sostituendosi nei fatti al coordinatore dell'ufficio di piano.

In tale contesto, non vanno sottaciute le procedure contrattuali nelle quali sono risultate evidenti le “*illecite ingerenze*” dell'ex sindaco e di altri soggetti, come individuate negli affidamenti effettuati nell'ambito dei servizi di cura dell'infanzia c.d. “*micronido anno 2020*”.

Gli esiti ispettivi hanno, invero, confermato l'ingerenza del suddetto ammi-



nistratore comunale nella scelta dell'operatore economico (come viene dettagliatamente descritto nella relazione della commissione d'accesso, in particolare alle pagg. 90/95 ed a pag. 4 della relazione del prefetto), turbando il progetto diretto a stabilire il contenuto del bando pubblico e creare i presupposti per la scelta della procedura negoziata, condizionando così l'esito della gara con l'aggiudicazione del servizio al consorzio di cooperative "Nestore", riconducibile all'imprenditore Pasquale Capriglione ritenuto contiguo alla consorteria mafiosa casertana c.d. clan dei casalesi.

Di fatto, il predetto Consorzio di cooperative - risultato affidatario del servizio - è stato poi raggiunto da un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Caserta in data 25 maggio 2022 (già confermato, in sede giudiziaria, dal Consiglio di Stato).

Inoltre, all'esito dell'attività ispettiva, è emerso che al citato consorzio è stato dato in gestione il servizio denominato "*ludoteca/ludoarmonica 2018*", il cui affidamento si è protratto fino all'emissione della predetta interdittiva antimafia, gara nella quale era l'unico partecipante ed ha goduto nell'espletamento della procedura di un anomalo soccorso istruttorio.

Va aggiunto che, durante gli ultimi mandati espletati dal Martiello, i servizi socio-assistenziali di ambito C9 sono stati gestiti, quasi in regime di monopolio, dal consorzio "Nestore" che, come detto, si è rivelato collegato con la criminalità organizzata e come tale raggiunto da interdittiva antimafia (in tal senso, pag. 3 della relazione prefettizia e pag. 108 della relazione della commissione d'indagine).

Sempre con riferimento alle procedure di affidamento del servizio del "micronido", dall'attività ispettiva risulta che nel marzo 2022 il comune di Sparanise, dopo il raggiungimento del limite temporale per la prosecuzione del contratto con la suddetta società aggiudicataria, ha indetto una nuova gara mediante la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, l. b) del d.lgs. n. 50/2016, alla quale ha partecipato un unico operatore, la ASD cooperativa sociale, poi risul-



tato assegnatario del servizio.

A tal proposito, va precisato che dall'esame della documentazione è altresì emerso che la suddetta ditta aggiudicataria è collegata alla EDV *service* società cooperativa, il cui rappresentante legale (Del Vecchio) risulta indagato, unitamente al resistente Martiello, nelle suddette vicende giudiziarie; società anch'essa raggiunta da interdittiva antimafia in data 10 giugno 2022 (in tal senso, cfr. pagg. 109/112 della relazione della commissione di indagine e le pagg. 4 e 5 della relazione prefettizia).

Dalla relazione prefettizia risulta un'ulteriore ingerenza manifestata da parte dell'ex sindaco di Sparanise nell'ambito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/16 (annualità 2017 e 2018) per la gara relativa al servizio denominato "*Home care premium 2017*"; in particolare, l'ex sindaco con una propria nota sembra avesse imposto al responsabile del procedimento di invitare a quella pubblica gara la ditta Mondo Nuovo, già affidataria dello stesso servizio nel periodo 2015/2017 e per tale ragione non invitata a tale procedura in coerenza con le linee guida emesse in materia dall'Anac.

A questo proposito, la relazione prefettizia rimarca il fatto che così facendo l'ex sindaco di Sparanise ha travalicato le funzioni di indirizzo politico ingerendosi invece in aspetti meramente gestionali del procedimento che afferiscono esclusivamente a responsabilità dirigenziali, con la evidente conseguenza che la nuova gara si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio alla predetta ditta già affidataria in passato dello stesso servizio, la quale, peraltro, è stata successivamente raggiunta il 30 maggio 2022 da interdittiva prefettizia (cfr. pagg. 5 e 6 della relazione prefettizia e le pagg. 97/104 della relazione della commissione di indagine).

Pertanto, le richiamate inefficienze amministrative e le contiguità camorristiche emerse e documentate all'esito delle indagini ispettive sono senz'altro un valido presupposto per la declaratoria di incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 nei confronti dei succitati *ex* amministratori comunali.



Oltre alle vicende (negative) che interessano l'ex Sindaco del Comune di Sparanise, la relazione prefettizia svela cointeressenze e frequentazioni con la criminalità organizzata anche di altri amministratori comunali; in particolare, nei riguardi dell'ex vice-sindaco dell'ente civico Vitaliano Ferrara (presente nel comune di Sparanise a far data dal 16 aprile 2000, come risulta dall'unito prospetto tratto dalla banca dati dell'anagrafe degli amministratori locali, **sub. doc. 1**), legato da una serie di interessi con il sig. Alvaro Vitale ritenuto contiguo al clan Papa e considerato il "reale dominus" degli affari e dei beni formalmente intestati anche in capo al predetto ex amministratore.

A riprova di ciò, risulta dagli atti analizzati dalla commissione d'accesso che un figlio del predetto controindicato ha ceduto la propria quota azionaria maggioritaria (90% delle quote) di una società F.V. s.r.l.s., proprio all'ex vice-sindaco, già socio minoritario (al 10%), mediante un trasferimento patrimoniale avvenuto nell'aprile del 2022 in coincidenza temporale con l'insediamento presso l'ente locale della commissione di indagine, operazione che appare essere preordinata a rimuovere formalmente la presenza di quella famiglia dall'assetto societario e oscurare le cointeressenze con il predetto amministratore comunale (**sub. doc. n. 2**).

Tale cessione di quote societarie sembra essere una mera simulazione anche per l'esiguità del corrispettivo pattuito - di cui non è stato possibile rintracciare alcun riscontro di detto pagamento - che risulta inferiore al valore e al patrimonio della società (cfr. pagg. 8 e 9 della relazione prefettizia).

È chiaro, quindi, che le inefficienze amministrative e le contiguità camorristiche emerse e documentate all'esito delle indagini ispettive risultano alla base della presente declaratoria di incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 degli ex amministratori comunali di Sparanise.

Del resto, le surriferite criticità sono certamente sinonimo di "un'amministrazione non improntata a perseguire il pubblico interesse e connotata da gravi profili di illegalità". Nello specifico, viene evidenziata la disapplicazione della



normativa antimafia, come avvenuto nel caso di un affidamento diretto disposto nel giugno 2021 a favore di una ditta (Verrazzo) già raggiunta da interdittiva prefettizia del 08 aprile 2021 e regolamenti comunicata al comune di Sparanise.

Al quadro così rappresentato, vanno aggiunte altresì una serie di irregolarità nelle procedure di affidamento di commesse pubbliche, tra le quali vengono segnalate carenze in materia di trasparenza amministrativa, per la mancata pubblicazione di atti obbligatori per legge nonostante le segnalazioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la mancata rotazione negli appalti pubblici, oltreché quella "*pletora di operazioni*" apparse frutto di artificiosi frazionamenti della spesa e dei lavori appaltati (a titolo di esempio delle predette irregolarità vengono segnalate alcune deliberazioni assunte dalla giunta comunale, relative agli anni 2019 e 2021, ai fini della programmazione di interventi di manutenzione straordinaria di tratti viari e fognari da effettuarsi in diverse zone del territorio comunale. Tali lavori, benché tutti legati ad un unico atto programmatore tecnico ed economico, sono stati dati in affidamento separatamente in quanto considerati interventi operati "in zone diverse dal centro cittadino, anche distanti tra loro).

Quanto alla posizione dell'ex amministratore Mirella Spinosa, occorre evidenziare che la commissione d'accesso ha tracciato evidenti rapporti di parentela tra la medesima, ex assessore con delega alle politiche per la famiglia ed alle politiche giovanili, e soggetti controinteressati anche ai fini antimafia.

In tale ottica, tali rapporti appaiono rilevanti ai fini del presente giudizio di incandidabilità, in quanto "per numero e quantità" risultano "indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere impassibile un collegamento, anche non personale e diretto, con ambienti della criminalità organizzata, soprattutto in contesti territoriali notoriamente esposti al pericolo di inquinamento mafioso" (Cfr. TAR Reggio Calabria, 21 maggio 2019 n. 351 - TAR Napoli Sez. I, 9 dicembre 2019 n. 5796).



A tal proposito, giova evidenziare che la Suprema Corte ha ritenuto come, ai fini del giudizio di incandidabilità, possono rilevare anche i vincoli di parentela o affinità dell'amministratore locale con esponenti della criminalità organizzata, avendo affermato che *“la decisione della Corte (...) è in linea con il principio, che qui si enuncia, secondo cui, in ambienti caratterizzati da alto tasso di criminalità organizzata, il giudizio di responsabilità, cui consegue la misura dell'incandidabilità degli amministratori, per le condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali, ai sensi del comma 11 dell'art. 143, in relazione al comma 1 dello stesso articolo, D.lgs. n. 267/2000, ben può fondarsi sull'elemento gravante indiziario, in mancanza di chiare prove di segno contrario, del vincolo derivante da relazione di parentela, come di affinità dell'amministratore con una famiglia che esercita attività economica-imprenditoriale con metodo malavitoso, in tale modo collocandosi in posizione di conflitto di interesse con altre imprese potenzialmente concorrenti sul mercato. Nel nostro caso vi è stato lo scioglimento del consiglio; sono state individuate specifiche condotte addebitabili al ricorrente, tali da aver contribuito a determinare lo scioglimento; il ricorrente, autore di dette condotte, ha legami di affinità con esponenti gravitanti nell'area della criminalità organizzata; e tanto basta all'applicazione della misura dell'incandidabilità”* (Cass. I sez. civile, ordinanza n. 3857 del 15.02.2021).

In tale direzione, è stato anche precisato che *“l'esistenza di un legame di parentela, pur ben potendo integrare un elemento oggettivo circa la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso - degli amministratori”, è sufficiente a giustificare la pronuncia di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143, comma 1, T.U.E.L., tuttavia, rappresenta una circostanza oggettiva, ma non anche una condotta ascrivibile alle responsabilità dell'amministratore ai sensi del successivo comma 11 del medesimo articolo, e non può, pertanto, di per sé sola dar luogo alla declaratoria di incandidabilità”*.



Senonché, come rilevato dai Giudici di Merito e di Legittimità *“le frequenzazioni o gli incontri...con soggetti di interesse operativo e/o segnalati, alcuni dei quali ritenuti contigui a consorterie mafiose, non fanno che sottolineare la quotidiana esposizione, in simili contesti, degli amministratori pubblici - ove non perfettamente ossequiosi della normativa antimafia e delle regole di trasparente ed imparziale gestione della cosa pubblica - al pericolo di incorrere in forme di condizionamento da parte di ambienti criminali”* (Corte di Appello di Reggio Calabria, decreto R.V.G. 1023/2019 del 13.11.2020).

Tanto premesso, alla luce dei fatti esposti, come documentati con la relazione prefettizia e con la relazione della commissione d'accesso, nonché in virtù della richiamata giurisprudenza di legittimità, le epigrafate Amministrazioni, ut supra difese e rappresentate, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, codesto Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare la sussistenza della causa di incandidabilità per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, **in relazione ai due turni elettorali** successivi all'adozione del D.P.R. 19 dicembre 2022 - di scioglimento, ai sensi dell'art. 143, comma 11, D.lgs.267/2000, nei confronti di **SALVATORE MARTIELLO** (ex sindaco del Comune di Sparanise), **VITALIANO FERRARA** (ex vice-sindaco del Comune di Sparanise), nonché **MIRELLA SPINOSA** (ex assessore del Comune di Sparanise), tutti amministratori comunali personalmente responsabili dei fatti che hanno dato causa allo scioglimento del Comune di Sparanise (CE), visto che il quadro delineato in atti evidenzia una situazione di gravissimo degrado della gestione amministrativa dell'ente comunale, condizionata in maniera diretta pressoché costante dalla criminalità organizzata.

Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre e produrre, anche all'esito delle difese avversarie.

Si depositano, in via istruttoria, i seguenti documenti:



1. prospetto tratto dalla banca dati dell'anagrafe degli amministratori locali di
Vitaliano Ferrara;

2. visura camerale storica della società "FV s.r.l.s."

Napoli, 19.06.2023

**Avvocato dello Stato
Giuseppe Capodanno**

